



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANTERO, NATURALE, GRANATO e CORRADO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2022

Disposizioni in materia di cani da protezione del bestiame

ONOREVOLI SENATORI. - I cani da protezione del bestiame o cani da guardiania sono una realtà irrinunciabile nel mondo della pastorizia e dell'allevamento del nostro Paese ma purtroppo il loro lavoro e la loro abnegazione non sono legittimati da nessuna legge che ne tuteli l'opera e che sia da garanzia ai pastori e agli allevatori che condividono con essi la propria vita.

In Italia l'esigenza di una norma che tuteli questi cani è sentita e sollecitata ormai da tempo, anche perché il nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo per aver fatto scuola sul tema del cane da protezione, così come su altre esperienze secolari come per esempio la transumanza. L'esigenza di una norma idonea al cane da guardiania risponde infatti a due temi principali: l'aumento di questa tipologia di cani sul territorio nazionale, dovuta alla costante e naturale espansione dei grandi carnivori, come ben evidenziato dal primo Monitoraggio nazionale sul lupo i cui dati, resi pubblici nel giugno 2022, hanno mostrato un ritorno naturale in tutto il Paese del lupo. Inoltre la necessità di trovare un equilibrio sociale tra i pastori che ricorrono ai cani da protezione rispetto alla convivenza con chi vive, appunto, il territorio è diventata un'emergenza che richiede una risposta improrogabile.

La gestione del cane da guardiania rientra tra le buone pratiche per la protezione del bestiame e per la mitigazione del conflitto uomo-lupo: infatti, se è vero che le leggi di protezione di alcune specie (come il lupo) e l'abbondanza di prede selvatiche (come cinghiali e caprioli) hanno contribuito alla naturale espansione nel territorio italiano di questi animali fondamentali per la conservazione della biodiversità, allo stesso tempo la

loro presenza è anche un problema per gli allevamenti, in particolare di ovini. I cani da guardiania o da protezione del bestiame sono il mezzo più efficace per contrastare le predazioni delle pecore da parte del lupo senza arrecare alcun danno al territorio.

I cani da protezione sono a tutti gli effetti cani da lavoro, animali territoriali, selezionati da centinaia di anni e abituati a stare da soli con le greggi e sono di fatto uno strumento fondamentale per l'economia di interi territori e per tale motivo non solo vanno tutelati, ma il loro utilizzo va disciplinato nel modo più coerente possibile con la vita di chi popola i territori dove questi lavorano.

L'articolo 1 del disegno di legge chiarisce le definizioni, mentre l'articolo 2 illustra le caratteristiche e i requisiti sanitari dei cani da bestiame, includendo tra le prime una struttura idonea ad affrontare animali predatori e condizioni ambientali, sviluppate capacità di apprendimento, memorizzazione e lavoro in branco, capacità di riconoscimento del pericolo, di vigilanza e di difesa del bestiame, di socializzazione con gli operatori e con animali diversi da quelli al pascolo, di eseguire autonomamente il lavoro di difesa e di custodia del bestiame, di mitigazione della perdita accidentale dello stesso, nonché mancanza di istinto predatorio e comportamenti aggressivi e scarsa attitudine all'inseguimento di ciclomotori e autovetture; tra i requisiti sanitari troviamo l'assenza di consanguineità diretta, di malattie congenite trasmissibili e di malformazioni, la copertura vaccinale contro le malattie infettive tipiche della specie e il trattamento annuale contro i parassiti.

L'articolo 3 norma le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano, come l'istituzione del « Registro dei cani da protezione del bestiame » presso i comuni o le aziende sanitarie locali, mentre l'articolo 4 illustra le modalità di impiego dei cani: impiego esclusivamente per la protezione del bestiame dagli attacchi degli animali predatori nei terreni destinati al pascolo, divieto di costrizione da guinzagli, museruole o altro mezzo contenitivo che possa nuocere alla loro incolumità in caso di scontro con gli animali predatori e, inoltre, di contenzione a catena durante la stabulazione notturna a meno che questa non sia temporanea e solo per motivi di gestione straordinaria del bestiame.

All'articolo 5 vengono descritte le prove di idoneità all'impiego dei cani mentre l'articolo 6 dispone la necessità di segnalare i terreni destinati al pascolo sorvegliato da cani da protezione del bestiame mediante apposite tabelle delimitanti. All'articolo 7 vengono disposti le responsabilità e i doveri

del proprietario o di chi detiene il cane da protezione del bestiame; l'articolo 8 stabilisce alcuni divieti da rispettare nei terreni destinati al pascolo in cui sono presenti cani bestiame (attività venatorie; campeggio; consumo di cibo cotto; attività ludico-ricreative con utilizzo di mezzi motorizzati) e nelle zone prossime (di interferire con le attività del bestiame pascolante e del cane da protezione, di liberare ulteriori cani, di somministrare cibo o bevande e di lancio di oggetti).

L'articolo 9 istituisce un Fondo per i cani da protezione del bestiame presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mentre l'articolo 10 predispone la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione su questi temi da parte del medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « cane da protezione del bestiame »: il cane con specifiche attitudini alla vigilanza e alla difesa del bestiame nonché idonee caratteristiche comportamentali associabili ad attività antropiche e ludiche, appartenente a razze o incroci di razze storicamente impiegate solo nella protezione del bestiame dagli attacchi dei grandi carnivori e proveniente da linee di sangue pastorali. Si tratta di specie di cane con capacità psico-fisico-attitudinali adatte alla cooperazione con l'uomo e il bestiame negli ambienti per cui è stato selezionato e per cui ha sviluppato l'inclinazione atavica alla protezione del bestiame;

b) « bestiame »: gli ovini, i caprini, i bovini, gli equini e altre specie di interesse zootecnico;

c) « animali predatori »: il lupo, la lince, l'orso, lo sciacallo dorato, la volpe, i cani che hanno assunto comportamenti selvatici e per i quali non è possibile risalire al legittimo proprietario e qualsiasi ulteriore animale con attitudini predatorie del bestiame;

d) « terreni destinati al pascolo »: i prati, i prati-pascoli, gli alpeggi e le superfici in cui il bestiame può servirsi di vegetazione spontanea o debitamente coltivata su terreni di un'azienda agricola zootecnica.

Art. 2.

(Caratteristiche e requisiti sanitari del cane da protezione del bestiame)

1. Il cane da protezione del bestiame possiede le seguenti caratteristiche:

a) una struttura morfologica e attitudinale idonea ad affrontare gli animali predatori del bestiame e le condizioni ambientali circostanti;

b) sviluppate capacità di apprendimento, memorizzazione e lavoro in branco;

c) capacità di riconoscimento del pericolo, di vigilanza e di difesa del bestiame mediante la marcatura del territorio nonché mediante azioni di dissuasione quali abbaio, allontanamento ed eventuale inseguimento dell'animale predatore e ritorno al bestiame nel minor tempo possibile;

d) capacità di socializzazione con gli operatori nonché con gli animali, diversi dagli animali destinati al pascolo, presenti nell'azienda zootecnica;

e) capacità di eseguire autonomamente il lavoro di difesa e di custodia del bestiame con iniziative proprie e differenziate secondo le circostanze, specie in assenza della sorveglianza umana;

f) mancanza di istinto predatorio e di comportamenti aggressivi verso il bestiame.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e dalla vigente normativa sul benessere animale, il cane da protezione del bestiame è in possesso dei seguenti requisiti sanitari minimi:

a) assenza di accoppiamenti con cani non idonei per razza o attitudine alla prevenzione e protezione del bestiame;

b) assenza di malformazioni invalidanti al fine dello svolgimento dell'attività di prevenzione;

c) copertura vaccinale contro le malattie infettive tipiche della specie di appartenenza;

d) trattamento annuale contro i parassiti interni ed esterni.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con proprio regolamento:

a) l'istituzione del « Registro dei cani da protezione del bestiame » presso i comuni o le aziende sanitarie locali, le modalità e i requisiti per l'iscrizione allo stesso nonché i casi relativi alla cancellazione dal predetto Registro per la perdita dei requisiti;

b) le modalità di accertamento delle caratteristiche e dei requisiti dei cui all'articolo 2;

c) la composizione della commissione di cui all'articolo 5, comma 3;

d) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2;

e) le modalità di comunicazione della presenza dei cani da protezione del bestiame di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

f) l'istituzione di un servizio di assistenza tecnica e di supporto per i proprietari o detentori di cani da protezione del bestiame.

Art. 4.

(Modalità di impiego del cane da protezione del bestiame)

1. Il cane da protezione del bestiame è impiegato esclusivamente per la protezione del bestiame dagli attacchi degli animali

predatori nei terreni destinati al pascolo e in prossimità delle stalle e dei ricoveri per stabulazioni temporanee e notturne.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il cane da protezione del bestiame non è costretto con guinzagli, museruole o altro mezzo contenitivo che possa nuocere alla sua incolumità in caso di scontro con gli animali predatori.

3. Nei luoghi di cui al comma 1 è permesso l'uso di collari volti a proteggere il collo del cane da protezione del bestiame.

4. Durante la stabulazione notturna del bestiame, il cane da protezione del bestiame nello svolgimento del proprio lavoro non è legato alla catena o impedito nei movimenti.

5. I cani da protezione possono essere legati per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di spostamento o di cura del bestiame o dei cani stessi o nel caso che ci sia l'esigenza di occupare pascoli limitrofi a strade trafficate o con viabilità ordinaria. In nessun modo il periodo di legatura deve ledere la dignità e la salute del cane.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, il cane da protezione del bestiame può restare senza custodia.

Art. 5.

(Idoneità all'impiego)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), il cane da protezione del bestiame deve, su richiesta della singola azienda agricola zootecnica, rispondere a una valutazione dettata nello specifico regolamento regionale in base al tipo di lavoro e di protezione del bestiame e al tipo di interazione con i fruitori del territorio.

2. La valutazione si svolge all'interno del sistema aziendale in area di pascolo e ha ad oggetto l'intera muta di cani da protezione del bestiame utilizzati.

3. L'attestazione del superamento dell'idoneità all'impiego è operata da una commis-

sione composta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza del mondo zootecnico;
- b) conoscenza della gestione zootecnica del bestiame;
- c) conoscenza del comportamento del bestiame in regime pascolivo e stallino;
- d) precedenti esperienze di tipo professionale nella gestione e nella formazione del cane da protezione del bestiame;
- e) conoscenza del comportamento delle diverse razze canine da protezione del bestiame;
- f) conoscenza dei rudimenti fondamentali di cinofilia.

Art. 6.

(Tabelle delimitanti i terreni destinati al pascolo sorvegliato da cani da protezione del bestiame)

1. I terreni destinati al pascolo sorvegliato da cani da protezione del bestiame sono segnalati mediante apposite tabelle delimitanti apposte ad opera del proprietario o detentore del cane da protezione del bestiame.

2. Le tabelle devono essere poste ad adeguata altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la dicitura in stampatello « Attenzione, bestiame custodito da cani da protezione », in lingua italiana e in lingua inglese, unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

Art. 7.

(Responsabilità e doveri del proprietario o detentore del cane da protezione del bestiame)

1. Fatti salvi le responsabilità e i doveri di cui all'articolo 2 dell'Accordo del 6 feb-

braio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, il proprietario o il detentore del cane da protezione del bestiame è tenuto a:

a) intervenire tempestivamente nel caso di segnalazione di soggetti terzi in difficoltà presenti in prossimità del terreno destinato al pascolo ovvero di richiesta di soggetti terzi impossibilitati ad aggirare il bestiame nell'attraversamento della zona pascoliva;

b) comunicare, con cadenza annuale, ai competenti organi comunali e regionali, la presenza e il periodo di permanenza dei cani da protezione del bestiame nei terreni destinati al pascolo.

Art. 8.

(Divieti nei terreni destinati al pascolo)

1. Nei terreni destinati al pascolo in cui è presente il bestiame e il cane da protezione del bestiame sono vietati:

- a)* le attività venatorie;
- b)* il campeggio;
- c)* il consumo e la preparazione di cibo cotto;
- d)* le attività ludico-ricreative mediante l'utilizzo di mezzi motorizzati, ivi comprese biciclette e monopattini.

2. Chiunque si trovi in prossimità dei terreni di cui al comma 1, alinea, è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a)* divieto di interferire con le attività del bestiame pascolante e del cane da protezione del bestiame;
- b)* divieto di liberare ulteriori cani;

c) divieto di somministrazione di cibo o bevande al bestiame e al cane da protezione del bestiame;

d) divieto di lancio di oggetti;

e) divieto di avvicinamento al bestiame e ai cani per scattare foto o per toccare gli animali o per tentarsi qualsivoglia contatto con bestiame e cani;

f) divieto di lasciare aperti cancelli, con specifico riferimento alla presenza del bestiame.

Art. 9.

(Fondo per i cani da protezione del bestiame)

1. Al fine di incentivare l'impiego dei cani da protezione del bestiame, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo per i cani da protezione del bestiame» con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinato a fornire sostegno economico per le spese di tipo veterinario e alimentare sostenute dai proprietari o detentori dei cani da protezione del bestiame, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 nonché i requisiti e i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 10.

(Campagne informative)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui cani da protezione del bestiame, sul bestiame e sugli animali predatori e sulla relativa interazione con le attività agricole e pastorali tradizionali di montagna, in un'ottica di perseguimento di una virtuosa coesistenza tra ecosistemi faunistici.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 9.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00